

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C)

DEL D. LGS. 36/2023

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLE 9 SEDI DEL CFP ZANARDELLI
DURATA TRIENNALE**

PROCEDURA SINTEL ID 191883472

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE**

Lotto 1: "ZONA GEOGRAFICA CITTÀ – PROVINCIA OVEST": CIG B432B6DEE2

Lotto 2: "ZONA GEOGRAFICA PROVINCIA SUD – LAGO DI GARDA": CIG B432B6EFB5

Lotto 3: "ZONA GEOGRAFICA VALLE CAMONICA": CIG B432B6F08D

Brescia, 08 Novembre 2024

Il Responsabile Unico del
progetto
Ing. Gian Luigi Inversini

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni	
Art. 2 Ammontare dell'appalto e categorie di lavoro	
Art. 3 Durata e modalità di stipulazione del contratto	
Art. 4 Forma e dimensione delle opere.....	
Art. 5 Condizioni del contratto e dei contratti applicativi.....	

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti.....	
Art. 7 Criterio di aggiudicazione dell'appalto	
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto e dei singoli contratti applicativi.....	
Art. 9 Modifiche dell'operatore economico appaltatore	
Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini	

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori	
Art. 14 Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.....	
Art. 15 Proroghe	
Art. 16 Sospensioni ordinate dalla DL	
Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP.....	
Art. 18 Penali in caso di ritardo	
Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione	
Art. 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 Contabilizzazione dei lavori	
Art. 22 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 Anticipazione del prezzo	
Art. 24 Pagamenti in acconto	
Art. 25 Pagamenti a saldo.....	
Art. 26 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	
Art. 27 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	
Art. 28 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	
Art. 29 Anticipazione del pagamento di taluni materiali	
Art. 30 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 Garanzia provvisoria	
Art. 32 Garanzia definitiva.....	
Art. 33 Riduzione delle garanzie.....	
Art. 34 Obblighi assicurativi dell'appaltatore.....	

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 Variazione dei lavori	
Art. 36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 38	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 39	Piano operativo di sicurezza (POS)
Art. 40	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41	Subappalto.....
Art. 42	Responsabilità in materia di subappalto
Art. 43	Pagamento dei subappaltatori

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44	Accordo bonario e transazione.....
Art. 45	Definizione delle controversie
Art. 46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 47	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
Art. 48	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 50	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
Art. 51	Presa in consegna dei lavori ultimati.....

Capo 12 - NORME FINALI

Art. 52	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 53	Conformità agli standard sociali
Art. 54	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 55	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 56	Terre e rocce da scavo
Art. 57	Custodia del cantiere.....
Art. 58	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Art. 59	Tracciabilità dei pagamenti
Art. 60	Disciplina antimafia
Art. 61	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
Art. 62	Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA: CAPITOLATO TECNICO

Capo 13 – ATTIVITÀ, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Art. 63	Generalità nell'esecuzione dell'appalto
Art. 64	Costituzione di un'anagrafica tecnica
Art. 65	Manutenzione e conduzione degli impianti termici

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

- Oggetto dell'Appalto è l'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria meglio definite nella Parte Seconda del presente CSA (Parte Seconda: Capitolato Tecnico) per garantire la corretta manutenzione, finalizzata anche alla messa in sicurezza e conservazione, riparazione degli impianti e degli edifici scolastici e uffici di proprietà o gestiti dal "Centro Formativo Provinciale". L'appalto è diviso in tre lotti funzionali, come di seguito elencati:

- Lotto 1: "ZONA GEOGRAFICA CITTÀ – PROVINCIA OVEST": CIG B432B6DEE2**

1	UNITA' ORGANIZZATIVA DI BRESCIA	Via Gamba 10/12	Brescia
2	UNITA' ORGANIZZATIVA DI CHIARI	Via SS. Trinità 32	Chiari (BS)
3	UNITA' ORGANIZZATIVA DI CLUSANE	Via Pertini 16	Clusane di Iseo (BS)

- Lotto 2: "ZONA GEOGRAFICA PROVINCIA SUD – LAGO DI GARDA": CIG B432B6EFB5**

1	UNITA' ORGANIZZATIVA DI DESENZANO	Via Benedetto Croce 21	Desenzano del Garda (BS)
2	UNITA' ORGANIZZATIVA DI VILLANUOVA	Via Galileo Galilei 29	Villanova sul Clisi (BS)
3	UNITA' ORGANIZZATIVA DI VEROLANUOVA	Via Puccini 12	Verolanuova (BS)

- Lotto 3: "ZONA GEOGRAFICA VALLE CAMONICA": CIG B432B6F08D**

1	UNITA' ORGANIZZATIVA DI DARFO BOARIO TERME	Via Valeriana 2	Darfo Boario Terme (BS)
2	UNITA' ORGANIZZATIVA DI EDOLO	Via Marconi 73	Edolo (BS)
3	UNITA' ORGANIZZATIVA DI PONTE DI LEGNO	Via f.lli Calvi 42	Ponte di Legno (BS)

- Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall'elenco così aggiornato.
- Il capitolato regola la modalità di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso ordini specifici che verranno richiesti durante il periodo di contratto, direttamente dal committente, con le modalità di cui

ai successivi articoli.

4. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi di manutenzione ordinaria compensati a canone ed altri non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal DL, predisposti dall'impresa stessa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura a cui sarà applicato il ribasso offerto.
5. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.
6. Sono compresi nelle prestazioni relative ai presenti lotti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari. Nuovi prezzi saranno formati in analogia ai prezzi di elenco mediante analisi dettagliata. Non saranno accettati generiche valutazioni a corpo.
8. Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dove interverranno più imprese sarà nominato, per il cantiere specifico, il C.S.E. che redigerà anche i documenti previsti nelle competenze del C.S.P.
9. Tutti gli oneri per quanto sopra specificato si intendono compensati nei prezzi unitari d'elenco e di tali oneri l'Impresa appaltatrice dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta. Sono implicitamente comprese nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere, eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
10. Il ribasso offerto dovrà tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e del costo degli oneri aziendali.
11. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo N. 36/2023;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
 - f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, così come richiamati nel Codice dei contratti;
 - i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva;
 - l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;

- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- o) **Costo del lavoro (anche CL)**: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui alle disposizioni del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Oneri di sicurezza (anche OS)**: gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, nel POS, di cui alle disposizioni del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS)**: i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui al Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell'appalto – Categorie di lavori

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad euro € 233.748,20: è suddiviso in tre lotti funzionali come definiti dalle seguenti tabelle:

Lotto 1: "ZONA GEOGRAFICA CITTÀ – PROVINCIA OVEST": CIG B432B6DEE2

		Importi in euro
1	Importo canone manutentivo triennale soggetto a ribasso per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici	10.796,94
2	Importo a budget per l'esecuzione degli interventi ordinati dalla Stazione Appaltante	95.000,00
3	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	2.115,94
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2 + 3)	107.912,88

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, le attività da svolgersi sono classificate nella categoria di opere generali/specializzate «OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi» Classifica I.

Lotto 2: "ZONA GEOGRAFICA PROVINCIA SUD – LAGO DI GARDA": CIG B432B6EFB5

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo canone manutentivo triennale soggetto a ribasso per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici	8.887,73
2	Importo a budget per l'esecuzione degli interventi ordinati dalla Stazione Appaltante	55.000,00
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.277,75
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2 + 3)	65.165,48

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, le attività da svolgersi sono classificate nella categoria di opere generali/specializzate «OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi» Classifica I.

Lotto 3: "ZONA GEOGRAFICA VALLE CAMONICA": CIG B432B6F08D

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo canone manutentivo triennale soggetto a ribasso per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici	9.480,24
2	Importo a budget per l'esecuzione degli interventi ordinati dalla Stazione Appaltante	50.000,00
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.189,60
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2 + 3)	60.669,84

3. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, le attività da svolgersi sono classificate nella categoria di opere generali/specializzate «OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi f» Classifica I.

Art. 3. Durata e modalità di stipulazione del contratto

- Il contratto è stipulato interamente **"a misura"**. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
- L'appalto relativo ai singoli lotti avrà la durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per ogni singolo lotto. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per ogni singolo lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo in relazione ad ogni singolo lotto, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente del contratto di ogni singolo lotto abbia nulla a pretendere.
- I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi di elenco sono comprensivi degli utili, delle spese generali e

delle seguenti prestazioni:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché le quote per le assicurazioni sociali, per infortuni e accessori di ogni specie, beneficio, ecc., la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

per i noli e per i trasporti: intesi a caldo, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, materiali ecc., tutto come sopra;

per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego, indennità di cava e scarica, oneri di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera occasionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi, nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli o nell'elenco prezzi.

4. I prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
5. I prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
7. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata in forma digitale.

ART. 4 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano da quanto precisato ed indicato dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

ART. 5 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sul Prezzario di Regione Lombardia aggiornato all'ultima edizione pubblicata sul sito <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche> d'ora innanzi denominato "elenco prezzi".

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di personale degli uffici regionali.

ART. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, come previsto al punto 3 art. 2 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, per quanto di competenza nei rapporti con il CFP e quando la rappresenta, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso D.P.R.

L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC emanandi nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

o delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

o delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

o delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i.

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dalla Stazione Appaltante.

Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.

Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Impresa la quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.

Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008.

A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art.7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.

Inoltre l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo previo rilascio del DURC.

Articolo 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Si comunica che una ditta potrà essere aggiudicataria anche di più di un lotto.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la stazione appaltante non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà obbligato a continuarli per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza (proroga tecnica).

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto e dei singoli contratti applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) il POS;
 - e) il DUVRI;
 - f) le polizze di garanzia definitiva;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;
- e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 117 del D.lgs n. 36/2023 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
- i) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle opere;
- j) i documenti previsti in materia di sicurezza

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra condizione di cui all'articolo 122 o articolo 88 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale di quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo, previa convocazione dell'esecutore. Nel periodo di operatività del contratto verranno individuate, per ogni singolo intervento

o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 192, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Gli interventi di manutenzione "a richiesta" verranno effettuati secondo quanto stabilito da appositi Ordini di Lavoro nei limiti e alle condizioni di cui al presente accordo.
6. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore s'impegna unilateralmente per tutta la durata del contratto a redigere la preventivazione degli interventi "a richiesta" e a sottoscrivere i singoli Ordini di lavoro applicativi per l'esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.
7. La Stazione Appaltante richiederà all'appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di computi metrici e schemi grafici.
8. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi allegato e ribassati della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara al netto degli oneri e costi per la sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, l'Appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di "Nuovi prezzi" presentando apposita analisi. Non saranno presi in considerazione prezzi forfettari o a corpo.
9. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all'Appaltatore per l'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della DL.
10. Sulla base dei preventivi redatti dall'Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procederà alla formalizzazione di appositi ordini di lavoro applicativi che l'Appaltatore dovrà restituire firmati per accettazione.
11. La firma da parte dell'Appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a ciò espressamente delegati. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di lavoro, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati nel contratto, con contestuale trasmissione del documento firmato alla DL.
12. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l'effettuazione di interventi anche in mancanza di preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo e concludendo il relativo ordine di lavoro.
13. Ai predetti contratti sarà allegato, il POS fornito dall'Appaltatore riguardante lo specifico intervento e il DUVRI fornito dall'Istituto ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 90, comma 3, del DLgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto medesimo.
14. Gli interventi "minimali", di norma di importo fino a € 500,00 oltre iva, potranno essere commissionati tramite posta elettronica senza l'acquisizione del preventivo, sentita per le vie brevi la DL.

Art. 14. Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dall'Ente Appaltante mediante ordini di servizio trasmessi via posta elettronica o sistemi di on line di ticketing. Il tempo utile per ultimare ogni singolo Ordine di Lavoro è indicato sull'ordine stesso preso in accordo tra il tecnico referente e l'appaltatore. Nessun ordine di lavoro potrà avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista del contratto.
2. L'appaltatore può essere chiamato ad eseguire più Ordini di Lavoro contemporaneamente. Ogni ordine di lavoro si considera a se stante.
3. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di essere munita di apparecchio cellulare funzionante 24 ore su 24, con linea telefonica dedicata e di una casella di posta elettronica.
4. Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, e verranno successivamente confermati per iscritto.
5. Gli interventi ordinari saranno programmati con l'Ente Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà riportato sull'ordine di servizio. Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

per lavori qualificati ordinari il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine, il termine per l'inizio non sarà comunque superiore a **dieci giorni lavorativi**;

per lavori qualificati urgenti l'inizio dovrà avvenire al più presto, e comunque **entro la giornata lavorativa** successiva all'ordine e completato entro il termine comunicato;

per lavori qualificati urgentissimi, trattandosi di circostanze in cui l'assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, l'inizio dovrà avvenire **immediatamente, anche nei giorni festivi**, e l'ultimazione dovrà rispettare il termine indicato nell'ordine di servizio.

L'entità e la qualità delle maestranze impiegate e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

6. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante settimanalmente lo stato dei lavori, indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo della manodopera impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma di rapporto.
7. L'Impresa Appaltatrice, dovrà essere dotata di telefono mobile portatile (telefono cellulare) funzionante 24 ore al giorno, compreso il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovrà essere comunicato all'Ente Appaltante, e a cura dello stesso sarà reso noto ai responsabili degli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale. Per gli oneri sopra descritti, di reperibilità, di dotazione di collegamento via telefax mediante linea telefonica dedicata, di casella di posta elettronica e di telefono portatile, non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per l'impiego di manodopera per interventi e sopralluoghi in orario notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli prezzi unitari.
8. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121 del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del Codice dei contratti, se la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è

trasmissione contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio o nella ultimazione delle opere oggetto dell'appalto, verrà applicata all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo contrattuale pari a:

- ORDINE NORMALE	€ 50,00	al gg.
- ORDINE URGENTE	€ 100,00	al gg.
- ORDINE URGENTISSIMO	€ 150,00	al gg.
- RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVO	€ 25,00	al gg.

Solo ed esclusivamente per interventi riguardanti lavori **qualificati ordinari**, la penalità non verrà applicata nel caso che la ditta incaricata abbia comunicato via PEC o posta elettronica tradizionale entro le 24 ore successive la commessa d'intervento dell'ufficio tecnico, la propria motivata indisponibilità e contestualmente proposto una nuova data; in tutti gli altri casi non verrà riconosciuta accoglibile alcuna giustificazione addotta dalla ditta incaricata per mancati o ritardati interventi.

Tali penali verranno automaticamente applicate al momento della stesura del primo stato d'avanzamento lavori utile, anche per mancati recapiti o irreperibilità telefonica.

La contestazione della mancata reperibilità telefonica sarà effettuata dalla D.L. mediante fax o posta elettronica in cui saranno precisati il giorno e l'ora in cui è avvenuto il tentativo di chiamata anche dal proprio cellulare, con conseguente impossibilità di comunicare con la ditta per un periodo superiore alle due ore.

L'ultimazione dei singoli lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall'appaltatore comunicata per iscritto alla stazione appaltante, la quale provvederà alla necessaria constatazione in contraddittorio.

Il giorno di inizio lavori, che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sarà quello dello stesso riscontrato nell'ordine di servizio.

2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 13, in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori superiore a:
- **15 (quindici) giorni** naturali consecutivi dall' "**Ordine Normale**" per lavori qualificati "ordinari" all'art. 14;
 - **5 (cinque) giorni** naturali consecutivi dall' "**Ordine Urgente**" per lavori qualificati "urgenti" all'art. 14;
 - **2 (due) giorni** naturali consecutivi dall' "**Ordine Urgentissimo**" per lavori qualificati "urgentissimi" all'art. 14,
- produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto all'ordine impartito e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Tutti i lavori previsti relativi ai singoli lotti devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.
2. I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
3. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Detti prezzi comprendono:
 - a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
 - c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
 - d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi. I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
4. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, anche eventualmente applicando una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda le seguenti lavorazioni:
 - a) opere da elettricista;
 - b) opere da idraulico;
 - c) opere da termoidraulico;

Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.
2. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui

all'[articolo 106, comma 3](#), con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 24. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 21, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila euro), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Le fatture saranno presentate, a cura dell'Appaltatore, nelle modalità che saranno comunicate ai singoli aggiudicatari.

Art. 25. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di

cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 26. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 27. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 gg giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti secondo le previsioni del codice civile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31. Garanzia provvisoria

1. Non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria.

Art. 32. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'[articolo 106](#), pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale; la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. Per tutto il resto si fa riferimento all'art.117.

Art. 33. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023: L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non

cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#), nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato II.13](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Per ciascun contratto applicativo di ogni singolo lotto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma delle disposizioni del Codice degli appalti che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del singolo contratto applicativo.

La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tale polizza da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto applicativo e con un minimo di € 500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia da parte della stazione appaltante. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'Appaltatore.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35. Variazione dei lavori

Fermo restando l'importo massimo del contratto di cui al precedente art. 3 del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti dei singoli lotti, nei limiti di cui al Codice dei Contratti.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal

RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzo di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzi ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
- a) Elenco prezzi
 - b) Prezzo Opere Edili della Provincia di Brescia 2023.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il

consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 - 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

- 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza (POS)

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023 il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 6 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma
2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
3. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
4. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44. Accordo bonario e transazione

1. Si applica la disciplina prevista dagli art. 210 e 212 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

Art. 45. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44, trova applicazione la disciplina dell'arbitrato ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica l'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti.
 - 3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 - 4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 - 5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 47. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
- 4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 48. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) impianti elettrici;
 - b) impianti idrotermosanitari, impianti antincendio;
 - c) certificazioni materiali, corretta posa materiale, ecc....

Art. 50. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 116, e comma 8, del Codice dei contratti e all'articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 51. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 52. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità

dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i

modelli avuti in consegna;

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 54. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 55. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 56. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 57. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 60. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 61. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) patto di integrità, adottato dalla Stazione appaltante
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 62. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali, ove previste;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti, ove applicabile.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA

CAPITOLATO TECNICO

CAPO 13. ATTIVITÀ, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Art. 63. Generalità nell'esecuzione dell'appalto

Le necessità dell'ente appaltante nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto possono essere riassunte in:

- Aggiornare un'anagrafica tecnica delle strutture dell'Ente nell'arco temporale della durata del contratto;
- Affidare la manutenzione degli impianti elettrici e speciali, ordinaria su programma e straordinaria eventualmente necessaria;

Art. 64. Aggiornamento di un'anagrafica tecnica, rilievi

64.1 INTRODUZIONE.

64.1.1 Generalità.

L'attività prevista al presente Capitolo ha lo scopo di consentire all'Ente di disporre della documentazione tecnica atta a configurare il patrimonio immobiliare di proprietà correttamente aggiornato.

64.1.2 Termine per l'esecuzione delle prestazioni

Il termine per l'esecuzione delle prestazioni descritte nel presente capitolo è fissato in 365 giorni solari consecutivi dalla data di contratto.

64.1.3 Prescrizioni generali.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia di disegno tecnico relativamente agli elementi architettonici ed ai sistemi impiantistici.

Per tutte le rappresentazioni dovranno essere scrupolosamente rispettate le simbologie UNI e CEI. Inoltre dovranno essere osservate le disposizioni impartite dal RUP e dal Referente Contrattuale della Stazione Appaltante.

64.2 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.

Il CFP metterà a disposizione dell'Appaltatore tutta la documentazione in suo possesso ovvero:

- le planimetrie ad oggi disponibili (non esaustive) di tutte le infrastrutture divise per piano;
- i prospetti di tutte le infrastrutture ove esistenti;
- documentazione, ove esistente, "as built" delle riqualificazioni eseguite;

La documentazione disponibile sarà resa in formato elettronico (DWG o PDF).

Tutte le documentazioni in parola dovranno essere verificate dall'Appaltatore in termini di rispondenza fra quanto rappresentato e la situazione di fatto. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Stazione Appaltante per eventuali difformità accertate. È poi evidente che quanto mancante dovrà essere rilevato in campo in modo che la documentazione possa, alla fine, ritenersi esaustiva ed impiegabile per ogni finalità tecnica futura.

64.3 ELEMENTI DA RILEVARE.

Per tutte le infrastrutture oggetto del lotto dovranno essere rilevati/aggiornati:

- la planimetria catastale.

Acquisita la documentazione catastale, l'Appaltatore dovrà verificare che sulla medesima siano puntualmente riportati:

- tracciati della viabilità interna sia carrabile che pedonale;
- fontane ed aiuole;
- isole ecologiche;
- planimetria generale della proprietà;
- i punti di consegna delle adduzioni primarie e segnatamente:
 - consegna energia elettrica;
 - collegamenti telefonici;
- una monografia dei cancelli e degli ingressi;
- l'impianto di illuminazione esterna;
- sistemi di sorveglianza TVCC;
- gli schemi impiantistici:
 - impianti elettrici:
 - illuminazione normale;
 - illuminazione di emergenza;
 - indicatori delle vie d'esodo;
 - impianto di forza motrice;
 - sistemi di telecontrollo/telegestione comprensivi di:
 - tracciato cavi;
 - posizionamento punti controllati (in pianta e sugli schemi di principio);
 - elenco punti controllati distinti per ingressi-uscite, analogici o digitali;

- impianto telefonico interno e di trasmissione dati;
- impianti di rilevazione incendi;

Per ciascuna fattispecie rilevata dovrà essere acquisita adeguata documentazione fotografica che dovrà essere inserita nelle tavole per evidenziare i particolari costruttivi.

64.4 RESTITUZIONE DEGLI ELEMENTI.

Nelle documentazioni dovranno essere chiaramente evidenziati i punti di consegna e gli organi di sezionamento e di intercettazione posti all'esterno degli edifici;

Dovranno essere rappresentati:

- ingressi esterni (manuali ed automatici – sbarre incluse) saranno rilevati gli elementi costitutivi e rappresentati su elaborati cartacei in pianta ed in elevazione riportando delle tavole fotografie particolareggiate degli elementi;
- illuminazione esterna: su idonee planimetrie generali, formato A0, come sovrapposto sulla documentazione catastale;
- sistemi esterni di sorveglianza a mezzo TVCC: su idonee planimetrie generali, formato A0, come sovrapposto sulla documentazione catastale;
- sugli elaborati dovranno essere riportate foto particolareggiate delle telecamere;
- per i sistemi impiantistici dovranno essere definiti:
 - schema a blocchi raffigurante l'architettura generale del sistema impiantistico;
 - tracciati dei circuiti, delle condotte, dei cavidotti;
 - posizione planimetrica dei terminali, delle apparecchiature degli utilizzatori;
 - sezioni con evidenza delle colonne montanti;
 - posizionamento degli organi di sicurezza e degli organi di intercettazione.

A fronte di tutte le elaborazioni dovrà essere predisposta una adeguata documentazione fotografica atta ad esplicitare le modalità del rilievo ed i particolari degli interni e degli esterni.

La Stazione Appaltante, in corso d'opera si riserva di richiedere variazioni alle scale usate nella rappresentazione, per il miglioramento del dettaglio degli elaborati, senza che ciò comporti pretesa di oneri aggiuntivi.

64.5 FORMA DEGLI ELABORATI.

La restituzione di quanto rilevato dovrà essere eseguita su idonea documentazione cartacea e su supporto elettronico (file in formato elettronico .dwg).

Nell'approntamento della documentazione:

- per la parte architettonica si farà riferimento alle rappresentazioni ed ai simboli previsti dalla normativa UNI;
- per i sistemi impiantistici saranno usate le simbologie previste dalle norme UNI e CEI vigenti all'atto della firma del Contratto.

Man mano che procede l'attività di restituzione l'Appaltatore:

- avrà l'obbligo di sottoporre, edificio per edificio, una bozza degli elaborati al Referente Contrattuale in modo che il medesimo possa formulare le proprie valutazioni e/o proposte migliorative;
- potrà procedere alla stesura definitiva non appena intervenuta l'accettazione di quanto sottoposto.

Gli elaborati cartacei saranno consegnati in due copie racchiuse, in idonei raccoglitori chiusi, distinte per edificio e nell'ambito del medesimo per categorie (architettonici, impianti elettrici, impianti termici, etc.). Di tutta la documentazione sarà fornita copia digitale eseguibile, elaborata con software AUTOCAD 2010 o versioni superiori.

Art. 65. Manutenzione e conduzione degli impianti elettrici

65.1 CONSISTENZA IMPIANTISTICA.

65.1.1 Precisazioni.

È compito dell'Appaltatore provvedere al rilievo complessivo della consistenza impiantistica e all'aggiornamento dell'anagrafica a seguito dell'attività.

65.1.2 Elenco degli impianti.

Gli impianti da condurre e mantenere per la durata dell'appalto sono tutti quelli a servizio degli stabili oggetto del presente lotto, che rispondono alle tipologie elencate nei paragrafi "Inclusioni alla voce impianti elettrici e speciali".

65.1.3 Inclusioni alla voce impianti elettrici e speciali.

Gli elementi regolamentati dal presente capitolo ed oggetto dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono i seguenti:

- cabine di trasformazione media tensione/bassa tensione;
- rete di distribuzione media e bassa tensione;
- quadri elettrici media e bassa tensione;
- interruttori media e bassa tensione;
- trasformatori;
- batterie di rifasamento;
- gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo;
- accumulatori stazionari e relativi armadi;
- gruppi statici di continuità assoluta e UPS;
- quadri elettrici di distribuzione generale;
- quadri elettrici di distribuzione di zona;
- quadro scambio rete-gruppi;
- linee e cavidotti principali;
- impianti elettrici nei locali ordinari;
- impianti d'illuminazione ordinaria;
- corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna;
- impianti FM;

- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti speciali;
- impianti citofonici e videocitofonici e di richiesta udienza;
- impianti di segnalazione;
- impianti di orologi elettrici e elettronici;
- impianti di antenne collettive per ricezione radio e televisione;
- impianti di distribuzione del segnale televisivo terrestre e satellitare;
- impianti di terra;
- alimentazione sistemi di automazione;
- impianti TVCC/Antintrusione;
- impianti di diffusione sonora;
- rete dati (escluso apparati attivi di rete);

65.1.4 Inclusioni alla voce impianti elettrici e speciali.

Le attività sono nel seguito definite come:

– conduzione degli impianti.

La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve inoltre garantire il mantenimento delle funzioni per cui l'impianto è stato realizzato.

L'Appaltatore garantirà nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui l'impianto è stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI 10380.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio verranno effettuati i controlli ed attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli saranno effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno verranno registrati.

L'Appaltatore assicurerà la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e segnalerà ogni anomalia o stato di pericolo.

– manutenzione preventiva e programmata.

La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici consiste nella verifica e controllo del corretto funzionamento degli impianti, nonché l'esecuzione periodica delle opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature tecniche costituenti gli impianti in questione. Si elencano di seguito le principali operazioni di manutenzioni ordinaria da eseguire sugli impianti in oggetto e sulle apparecchiature ad essi connesse (fatte salve sopraggiunte modifiche normative tecniche alla periodicità di verifica).

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	CABINE DI MEDIA TENSIONE
Componenti di impianto:	<ul style="list-style-type: none">▪ Locale Tecnico▪ Trasformatore▪ Sezionatore MT▪ Interruttori MT▪ Allarmi e dispositivi di sgancio▪ Sbarre

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Locale Tecnico																
1	Pulizia locali tecnici											X				
2	Controllo stato di conservazione di tutte le strutture											X				
3	Controllo funzionale dispositivi di sicurezza											X				
4	Verifica delle condizioni climatiche presenti nel locale (temperatura, umidità)											X				
Trasformatore																
1	Controllo integrità											X				
2	Controllo livello dell'olio											X				
3	Pulizia e controllo stato di conservazione											X				
Sezionatore MT																
1	Pulizia e controllo integrità											X				
2	Verifica di funzionalità											X				
Interruttore MT																
1	Pulizia e controllo integrità											X				
2	Verifica di funzionalità											X				
Allarmi e Dispositivi di Sgancio																
1	Verifica integrità ed intervento											X				
Sbarre																
1	Pulizia e controllo integrità											X				

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE GENERALE
Componenti di impianto:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Locale Tecnico ▪ Quadro Elettrico ▪ Sbarre

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Locale Tecnico																
1	Pulizia locali tecnici										X					
2	Controllo funzionale dispositivi di sicurezza										X					
3	Controllo stato di conservazione di tutte le strutture										X					
Quadro Elettrico																
1	Verificare l'efficienza dell'illuminazione del quadro										X					
2	Controllo visivo dello stato di										X					

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
	conservazione e verifica funzionale delle protezioni (relè, fusibili, interruttori, etc.															
3	Verifica integrità della messa a terra di tutte le apparecchiature										X					
4	Serraggio morsetti elettrici e sbarre										X					
5	Controllo funzionamento dei circuiti ausiliari e controllo integrità di tutti i componenti										X					
6	Misura strumentale dei tempi di intervento e delle correnti di intervento delle protezioni differenziali											X				
7	Verifica della resistenza di isolamento												X			
Sbarre																
1	Pulizia e controllo integrità										X					

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE DI ZONA
Componenti di impianto:	<ul style="list-style-type: none"> Ambiti Installativi Quadro Elettrico Linee e Cavidotti Principali

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Ambiti Installativi																
1	Pulizia ambiti installativi										X					
2	Controllo stato di conservazione di tutte le strutture										X					
Quadro Elettrico																
1	Verificare l'efficienza dell'illuminazione del quadro										X					
2	Controllo visivo dello stato di conservazione e verifica funzionale delle protezioni (relè, fusibili, interruttori, etc.										X					
3	Verifica integrità della messa										X					

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati	
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale		Pluriennale
	a terra di tutte le apparecchiature																
4	Serraggio morsetti elettrici e sbarre											X					
5	Controllo funzionamento dei circuiti ausiliari e controllo integrità di tutti i componenti											X					
6	Misura strumentale dei tempi di intervento e delle correnti di intervento delle protezioni differenziali												X				
7	Verifica della resistenza di isolamento													X			
Linee e Cavidotti Principali																	
1	Pulizia e controllo integrità											X					

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Impianti di illuminazione Ordinaria																
1	Verifica funzionamento lampade										X					
2	Pulizia lampade ed eventuale sostituzione dei componenti che presentano segni di surriscaldamento e/o corrosione e delle lampade guaste										X					

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Impianti di illuminazione di Emergenza																
1	Verifica accensione illuminazione di emergenza											X				
2	Pulizia lampade di emergenza											X				
3	Controllo efficienza batterie lampade di emergenza											X				

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI FM

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste													Eventuali allegati	
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale		Triennale
Impianti FM																
1	Verifica integrità e continuità del sistema di messa a terra per le prese FM										X					

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI CITOFONICI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Impianti Citofonici																
1	Controllo corretto funzionamento dei dispositivi acustici											X				
2	Controllo visivo integrità dei circuiti											X				
3	Verifica funzionalità dell'impianto											X				

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTIRAPINA E DI SEGNALE IN

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Impianti Antintrusione, Antirapina e di Segnalazione in genere																
1	Controllo corretto funzionamento dei dispositivi di segnalazione										X					
2	Controllo visivo integrità dei circuiti										X					
3	Verifica funzionalità dell'impianto										X					
4	Controllo funzionamento centraline elettroniche										X					
5	Controllo funzionalità dispositivi di inserimento e disinserimento										X					
6	Controllo funzionamento sistemi di rilancio allarmi										X					

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI DI ANTENNE COLLETTIVE PER RICEZIONE RADIO E TELEVISIONE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	Pluriennale
Impianti di Antenne Collettive per Ricezione Radio e Televisione																
1	Verifica integrità e continuità del sistema di messa a terra dell'antenna											X				
2	Controllo visivo integrità dei circuiti											X				
3	Verifica funzionalità dell'impianto											X				

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA, TELEVISIVI E TVCC

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Impianti di Diffusione Sonora, Televisivi e TVCC																
1	Verifica funzionalità dell'impianto										X					
2	Pulizia ambiti installativi										X					
3	Esame visivo dei dispositivi e delle apparecchiature										X					
4	Controllo dello stato di carica delle eventuali batterie										X					
5	Efficienza dell'alimentazione principale e di quella di riserva										X					
6	Prove di funzionamento di tutti i dispositivi hardware e software										X					
7	Misura dell'attenuazione delle prese TV (una per reparto)											X				
8	Controllo delle ottiche											X				
9	Controllo di funzionamento delle matrici e dei distributori video											X				
10	Controllo di funzionamento dei monitor										X					
11	Controllo di funzionamento degli apparati audio										X					
12	Verifica e controllo dei segnali e cartelli monitori per il corretto uso dell'impianto											X				
13	Pulizia dei componenti e delle apparecchiature										X					

Tipologia di impianti:	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto:	IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste														Eventuali allegati
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale	Triennale	
Impianti di Protezione dalle Scariche Atmosferiche																
1	Verifica e prova strumentale del dispersore di terra										X					
2	Verifica e prova strumentale dei conduttori di protezione										X					
3	Controllo visivo integrità dei circuiti										X					

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE		Periodicità delle attività previste													Eventuali allegati	
		Ad ogni	A richiesta	Saltuario	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Quadrimestral	Semestrale	Annuale	Biennale		Triennale
4	Verifica funzionalità dell'impianto										X					

Il corrispettivo per queste attività è compreso nel canone.

Le attività straordinarie sono invece costituite da:

- attività di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti;
- attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti.

Il corrispettivo per le attività straordinarie è da esporsi a consuntivo in aggancio al prezzo di riferimento, cui viene applicato lo sconto proposto in gara.